REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47
DEL 30 DICEMBRE 2022
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 52
DEL 28 DICEMBRE 2022

SO 47

Anno LIX S.O. n. 47

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_SO47_1_DPR_166_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2022, n. 0166/Pres.

Regolamento recante "Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela Pesca (ETP);
VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente Tutela Pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI);
VISTO in particolare l'articolo 19, il quale stabilisce che il Piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge 42/2017;
VISTO l'articolo 49 delle norme transitorie della legge regionale 42/2017, il quale dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate le Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare:
a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse;
b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21;
VISTO inoltre il comma 3 del medesimo articolo 49, che dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1;
VISTO l'articolo 43 della legge regionale 2017/42 il quale dispone:
1. il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.
2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.
3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.
4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.

5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica;
VISTO l'articolo 48, comma 1, lettera h), della legge regionale 2017/42, il quale stabilisce che con regolamento regionale, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione Ittica e previo parere del Comitato ittico, è disciplinata la vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;
CONSIDERATO che il Piano di Gestione Ittica non è ancora stato adottato dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico e che nelle more della sua adozione sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica adottate con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2022, n. 607;
RICHIAMATE le Linee guida per la gestione della fauna ittica sopra citate;
VISTO il testo del "Regolamento recante "Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)", e ritenuto di emanarlo;
ACQUISITI i pareri favorevoli e in particolare il parere favorevole del Comitato ittico dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico espresso nella seduta del 16 novembre 2020;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1884 del 2 dicembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante "Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)" ,nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante "Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)".

CAPO PRIMO
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito legge regionale, disciplina:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne;

b) i criteri e le modalità per la selezione, la formazione, l'equipaggiamento, l'organizzazione, la disciplina ed il controllo dell'attività delle guardie giurate volontarie nominate dall'Ente tutela patrimonio ittico, di seguito ETPI;

c) i limiti al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata dalle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI;

d) i criteri per il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dai soggetti di cui all' articolo 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca);

e) le modalità di tenuta ed aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.

CAPO SECONDO
Norme comuni a tutte le guardie giurate addette alla vigilanza ittica

Art. 2
(Attestato di idoneità)

1. L'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia è rilasciato dall'ETPI a coloro che dimostrano di possedere adeguate competenze professionali.
2. L'attestato è efficace per il periodo di quattro anni dalla data del rilascio e si rinnova, di biennio in biennio, frequentando i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7.

Art. 3
(Domanda per il rilascio dell'attestato)

1. La domanda per il rilascio dell'attestato può essere presentata all'ETPI dai seguenti soggetti:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 5;

b) coloro che hanno prestato servizio di vigilanza per almeno dieci anni nel Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia o in uno dei Corpi di polizia delle ex province del Friuli Venezia Giulia;

c) coloro che hanno prestato servizio per almeno dieci anni nelle Forze di Polizia o in un Corpo della Polizia locale, anche cumulando più periodi prestati nei vari corpi, e che sono titolari della licenza di pesca sportiva o della licenza di pesca professionale nelle acque interne;

d) coloro che, nominati guardia giurata ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931, hanno prestato attività di vigilanza in Friuli Venezia Giulia per almeno quattro anni, anche cumulando più periodi presso soggetti diversi a decorrere dal 1 gennaio 2010, oppure risultano in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2. I soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 domandano il rilascio dell'attestato anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI. Il richiedente fornisce i propri dati di identificazione, i propri recapiti e dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), di possedere i requisiti di cui alle lettere b), c) o d) del comma 1.

Art. 4
(Corso di formazione)

1. Periodicamente l'ETPI organizza un corso di formazione per favorire la preparazione dell'esame di cui all'articolo 5.
2. Il corso dura almeno quaranta ore, tratta gli argomenti di cui all'articolo 5, comma 7, e comprende esercitazioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.
3. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto predispone il calendario, il programma e il registro del corso e nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul conferimento degli incarichi individuali determinandone anche l'eventuale compenso, i docenti tra gli esperti nelle materie di insegnamento appartenenti alle seguenti categorie:
a) dipendenti o collaboratori dell'ETPI o della Regione, o di altre Amministrazioni pubbliche;
b) liberi professionisti;
c) pescatori professionali o sportivi.
4. I corsisti attestano la frequenza al corso e i docenti indicano gli argomenti trattati durante le lezioni sul registro del corso di cui al comma 3.
5. Il corsista che ha frequentato almeno il settanta per cento della durata del corso, può sostenere l'esame per il rilascio dell'attestato.

Art. 5
(Esame per il rilascio dell'attestato)

1. L'esame, per il rilascio dell'attestato ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, si articola in una prova scritta e di una prova orale.
2. La Commissione d'esame, nominata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. f *bis)* della legge regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni sul conferimento degli incarichi individuali, è composta da tre commissari, di cui almeno uno appartenente al Corpo forestale regionale, e relativi sostituti, esperti in gestione ittica, vigilanza e normativa in materia di pesca nelle acque interne. Funge da segretario un dipendente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in servizio presso l'ETPI, di categoria non inferiore alla C.
3. Il Direttore generale dell'ETPI stabilisce con decreto da pubblicare sul sito istituzionale dell'ETPI con un anticipo di almeno trenta giorni, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della prova scritta, la modalità e la scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione, l'eventuale numero massimo di candidati ammissibili. Le eventuali successive variazioni di data, di orario, o di carattere organizzativo, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ETPI.
4. Possono sostenere l'esame coloro che hanno compiuto diciotto anni alla data della prova scritta.
5. La prova scritta consiste nella redazione degli atti inerenti un controllo sull'attività di pesca nelle acque interne; la prova assegnata ai candidati è estratta tra una terna elaborata dalla Commissione il giorno dell'esame.
6. La Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è condizione per l'ammissione alla prova orale. Al termine della valutazione della prova scritta, la Commissione comunica a ciascuno degli ammessi a sostenere la prova orale il giorno, l'ora e il luogo della convocazione. La prova orale è pubblica.
7. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione del candidato sulle seguenti materie:
a) cenni di ecologia degli ecosistemi acquatici: catena alimentare, piramide ecologica, struttura ed ecologia di popolazione, competizione, predazione e migrazioni;

b) biologia, ecologia e riconoscimento delle principali specie ittiche autoctone e alloctone delle acque interne del Friuli Venezia Giulia;
c) elementi di gestione ittica: immissioni, contrasto alle specie esotiche invasive, zonazione del territorio e dei corsi d'acqua, pianificazione e gestione del prelievo;
d) inquadramento normativo ed elementi tecnici su strutture per il passaggio del pesce, libero deflusso delle acque, lavori in alveo e manovre idrauliche, asciutte naturali ed artificiali;
e) attrezzi di pesca sportiva e professionale nelle acque interne;
f) principi dell'illecito amministrativo e applicazione delle sanzioni amministrative;
g) elementi del reato, procedimento penale e atti di polizia giudiziaria;
h) regolamentazione della pesca sportiva e professionale nelle acque interne e relativi illeciti amministrativi e penali;
i) regolamentazione della vigilanza ittica;
l) elementi per la tutela della salute e della sicurezza nello svolgimento della vigilanza ittica.
8. Il candidato supera l'esame se consegue, in ciascuna prova, un voto non inferiore a sei decimi.
9. Al termine di tutte le prove, la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati e precisa il voto conseguito da ciascuno in ogni prova, compreso l'esito finale, di superamento o meno dell'esame.
10. Nell'impossibilità di svolgere in presenza le prove d'esame, queste possono essere organizzate in modalità telematica, volta ad accertare la preparazione del candidato sulle materie di cui al comma 7.

Art. 6
(Rilascio dell'attestato)

1. Il Direttore generale dell'ETPI rilascia l'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia e lo trasmette per via telematica:
a) ai candidati che hanno superato con esito positivo l'esame di cui all'articolo 5;
b) ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, che risultano in possesso dei requisiti ivi previsti.

Art. 7
(Rinnovo dell'attestato)

1. L'ETPI organizza corsi di aggiornamento dell'idoneità e ne dà comunicazione alle guardie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8, con preavviso di almeno quindici giorni indicando luogo, date, orari, argomenti e docenti del corso.
2. La guardia che frequenta almeno cinque ore dei corsi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di efficacia del proprio attestato di idoneità, ne ottiene il rinnovo per un biennio.
3. Ai fini del rinnovo dell'idoneità l'ETPI può riconoscere valida la frequenza di corsi organizzati da altri soggetti, qualora l'interessato dichiari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di aver frequentato corsi riguardanti gli argomenti di cui all'articolo 5, comma 7.
4. L'ETPI annota nell'elenco di cui all'articolo 8 ogni rinnovo dell'attestato di idoneità conseguito, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.
5. La guardia giurata può ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneità fino al compimento di ottanta anni.
6. Al compimento di ottanta anni l'ETPI annota nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata, la denominazione "guardia emerita".

Art. 8
(Elenco delle guardie giurate volontarie)

1. A seguito del riconoscimento della nomina di cui agli articoli 17 e 37, l'ETPI iscrive i nominativi degli interessati nell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti personali.
2. Nel suddetto elenco, tenuto dall'ETPI anche in forma digitale, sono annotati per ciascuna guardia iscritta i dati di identificazione, i recapiti e, di volta in volta, tutti gli eventi individuati nel presente regolamento, che ne connotano lo stato di servizio.
3. L'elenco è aggiornato di regola ogni biennio, all'esito delle verifiche disposte dall'ETPI ai sensi dall'articolo 23 e dall'articolo 39.

Art. 9
(Criteri generali della vigilanza ittica)

1. L'attività di controllo sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, di seguito servizio di vigilanza ittica, è effettuata in pattuglia, composta da un numero minimo inderogabile di due guardie giurate volontarie, che vestono l'uniforme prescritta.
2. La pattuglia in servizio di vigilanza ittica non può essere affiancata da soggetti privi del riconoscimento della nomina di guardia giurata volontaria di cui agli articoli 17 e 37 e non può avere composizione mista, tra guardie nominate da più soggetti.

Art. 10
(Rapporti con le Questure)

1. L'ETPI mette a disposizione della Questura competente per territorio i programmi di vigilanza di cui agli articoli 28 e 40, comma 4, lett. a).
2. L'ETPI segnala senza ritardo alla Questura competente per territorio l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi dalla guardia giurata volontaria in violazione del presente regolamento.

Art. 11
(Disciplina dell'attività di controllo sull'esercizio della pesca)

1. Durante il servizio di vigilanza ittica la guardia giurata volontaria identifica coloro che sono intenti all'esercizio della pesca e anche coloro che, in relazione ai luoghi, all'abbigliamento, all'attrezzatura, ne hanno l'attitudine. In flagranza di reato, la guardia giurata volontaria identifica inoltre chiunque sia in grado di riferire sulle circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Il controllo sull'esercizio della pesca comporta la verifica della conformità alla legge regionale in vigore dei documenti di pesca, del pescato, delle attrezzature, delle esche, delle pasture e dei relativi contenitori.
3. Nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria l'identificazione delle persone avviene nei modi stabiliti dal codice di procedura penale. Negli altri casi, qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'identità del pescatore da controllare, per rifiuto o allontanamento, la guardia giurata volontaria non attua alcuna forma di costrizione, accompagnamento, trattenimento neppure temporaneo, ma raccoglie ogni elemento utile per risalire all'identità del pescatore e ne dà tempestivo avviso all'Ente, o al soggetto di cui all'art. 36 comma 1, e al Comando delle Forze di Polizia territorialmente competente.
4. L'accertamento degli illeciti è effettuato utilizzando la modulistica predisposta dall'ETPI secondo i fac-simile in uso presso il Corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. La guardia giurata volontaria consegna tempestivamente all'Ente, o al soggetto di cui all'art. 36 comma 1, gli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, per la successiva trattazione o trasmissione all'Autorità competente.
6. Qualora l'accertamento di un illecito penale richieda l'esecuzione di atti di competenza dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (P.G.), la guardia giurata volontaria avvisa prontamente un Ufficiale di P.G. in servizio presso l'ETPI,

il quale coordinerà l'attività presenziando sul posto. In caso di indisponibilità, la guardia giurata volontaria avvisa prontamente un Ufficiale di P.G. della Forza di Polizia presente sul territorio.

CAPO TERZO
Guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

Sezione I - Vicende del rapporto di vigilanza ittica volontaria

Art. 12
(Vigilanza ittica volontaria)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale, l'ETPI nomina guardie giurate volontarie per lo svolgimento della vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.
2. L'ETPI provvede a selezionare, formare, equipaggiare, organizzare e coordinare le guardie giurate da esso nominate.

Art. 13
(Attività delle guardie giurate volontarie)

1. L'attività delle guardie giurate nominate dall'ETPI è prestata in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito; non dà luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro, ma è diretta a supportare l'ETPI nel perseguimento delle funzioni istituzionali, secondo le direttive da esso impartite.

Art. 14
(Rimborso spese)

1. L'ETPI rimborsa alle guardie giurate da esso nominate le spese da queste effettivamente sostenute e specificamente documentate.
2. Sono rimborsabili le spese per i pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno entro il limite di euro 15,00 a pasto. È rimborsato un pasto nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata superiore a sei ore nella stessa giornata; sono rimborsati due pasti nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata di almeno dieci ore nella stessa giornata.
3. Sono rimborsabili le spese di viaggio documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno o corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, è rimborsato per ogni chilometro di effettivo percorso il costo della benzina nella misura massima di un quinto del costo di un litro di benzina super senza piombo, ridotto della metà in caso di utilizzo di motomezzo; il costo di riferimento per la benzina è quello desumibile dalla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione vigente alla data del 1 gennaio dell'anno di pagamento del rimborso. È autorizzato l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente più conveniente per ETPI oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività di vigilanza.
4. Sono rimborsabili eventuali altre spese riguardanti gli importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETPI.
5. Sono rimborsabili le spese preventivamente autorizzate di pernottamento e di consumazione dei pasti fuori dal territorio regionale, rispettivamente entro il limite massimo di ottanta euro a notte ed entro il limite massimo di trentacinque euro a pasto, fino al massimo di due pasti giornalieri.
6. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute è pagato da ETPI dietro presentazione in originale della seguente documentazione:

a) fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, recante la natura dei beni fruiti o acquistati;
b) biglietti di viaggio, tagliandi dei pedaggi o dei parcheggi. Per i pedaggi autostradali, anche fatture telepass con allegato riepilogo del tragitto percorso.
7. La presentazione a ETPI della documentazione di spesa avviene entro tre mesi dalla sua effettuazione, pena la perdita del rimborso.
8. L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al comma 2 è fissato nel limite annuo di cinquecento euro per ciascuna guardia.

Art. 15
(Requisiti per la nomina)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), per la nomina delle guardie giurate volontarie dell'ETPI è richiesto anche il possesso dei seguenti requisiti:
a) età inferiore ad anni sessantasette;
b) aver l'attestato di cui all'articolo 2 in corso di efficacia;
c) assenza di sanzioni amministrative in materia venatoria o di pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia nei tre anni precedenti la data della domanda;
d) assenza di condanne per contravvenzione nei quindici anni precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi successivi alla condanna in cui il reato sia stato depenalizzato, oppure sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna;
e) assenza di procedimenti penali in corso;
f) non appartenenza alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri o ai Corpi della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria alla data della domanda;
g) possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
h) assenza delle patologie che determinano l'esclusione della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni;
i) assenza di rapporti commerciali con l'ETPI o di situazioni conflittuali con le finalità istituzionali dell'ETPI;
l) non essere dipendente dell'ETPI, o dipendente regionale assegnato all'organico dell'ETPI.

Art. 16
(Domanda di nomina)

1. Gli interessati possono chiedere la nomina anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI. Il richiedente fornisce i propri dati di identificazione, i propri recapiti ed attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di possedere i requisiti di cui all'articolo 15.
2. L'interessato che, non essendo titolare della patente di guida, non è in grado di attestare il possesso del requisito di cui all'art. 15, comma 1, lettera g), allega un certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo 119 del d. Lgs. n. 285/1992, che attesti il possesso dei requisiti necessari al conseguimento della patente di guida.

Art. 17
(Nomina, riconoscimento e giuramento)

1. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto nomina guardia volontaria i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.

2. Il Direttore generale dell'ETPI, constatato il possesso, in capo alla guardia nominata, dell'attestato di cui all'articolo 2 in corso di efficacia, eventualmente rinnovato e verificata l'assenza delle cause ostative previste dalle vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, emette il decreto di riconoscimento della nomina a guardia volontaria addetta alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.
3. L'ETPI trasmette il provvedimento in via telematica alla guardia nominata; contestualmente l'ETPI iscrive nell'elenco di cui all'articolo 8 la guardia volontaria che ha ottenuto il decreto di riconoscimento della nomina.
4. L'ETPI, per le guardie volontarie dallo stesso nominate e riconosciute, organizza la cerimonia del giuramento secondo le disposizioni statali vigenti.
5. A seguito del giuramento, il Direttore generale dell'ETPI consegna alla guardia giurata volontaria la tessera personale di riconoscimento, le assegna un numero di matricola e la aggrega ad uno degli ambiti territoriali di cui all'art. 26.

Art. 18
(Periodo di prova)

1. Dopo il giuramento, la guardia svolge un periodo di prova presso il gruppo cui è stata aggregata, affiancando guardie di maggiore esperienza. Il periodo di prova dura un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta.
2. Al termine del periodo di prova, l'ETPI valuta la professionalità e l'attitudine alla vigilanza ittica dimostrata da ciascuna guardia; allo scopo, si tiene anche conto del parere motivato, particolarmente dettagliato se negativo, espresso dal coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata.

Art. 19
(Corsi di formazione per la sicurezza e controlli sanitari)

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI sono tenute a rispettare gli obblighi imposti ai lavoratori dalla vigente disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi la partecipazione con profitto ai corsi di formazione obbligatoria, che l'ETPI organizza ai sensi della suddetta disciplina e il sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.
2. L'ingiustificato inadempimento a tali obblighi comporta la revoca del riconoscimento della nomina.

Art. 20
(Numero minimo di operazioni richieste)

1. A ciascuna guardia è richiesto annualmente la prestazione di venti operazioni, incluse sei partecipazioni alle riunioni periodiche di cui all'art. 28.
2. In caso di sospensione dall'attività, si considera dovuto il numero minimo di operazioni proporzionale al periodo di attività effettivamente prestato.

Art. 21
(Sospensione dall'attività)

1. Nel caso di perdita temporanea di uno dei requisiti prescritti per la nomina, di cui all'articolo 15, lettere dalla c) alla l), la guardia ne dà immediata comunicazione scritta all'ETPI.
2. Il Direttore generale dell'ETPI, preso atto della sopravvenuta perdita di uno dei suddetti requisiti, emette il decreto di sospensione della guardia dall'attività di vigilanza. Al ripristino di tutti i requisiti prescritti per la nomina, il Direttore generale dell'ETPI dispone il reintegro della guardia.
3. L'ETPI trasmette in via telematica i provvedimenti di cui al comma 2 alla guardia interessata e al coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata; contestualmente annota tali provvedimenti nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.
4. Per gravi motivi personali la guardia ha diritto alla sospensione volontaria dall'attività per un periodo massimo complessivo di dodici mesi per biennio, con facoltà di rientro anticipato in ogni momento; dell'esercizio di tali facoltà la guardia dà comunicazione scritta all'ETPI e al coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata. L'ETPI, preso atto delle comunicazioni, le annota nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.
5. Nel periodo di sospensione dall'attività ai sensi del comma 1 o del comma 4, la guardia è tenuta a restituire all'ETPI la tessera di riconoscimento ed ha facoltà di frequentare i corsi di cui all'articolo 7 per il rinnovo dell'idoneità.

Art. 22
(Procedimento disciplinare)

1. Il Direttore generale dell'ETPI, nel caso sia accertata a carico di una guardia la violazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, delle leggi o dei regolamenti statali e regionali che disciplinano la vigilanza ittica, delle direttive impartite dall'ETPI, contesta per iscritto il fatto all'interessato, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a quindici giorni. L'interessato può farsi assistere da persona di fiducia.
2. Il Direttore generale dell'ETPI, sulla base della documentazione raccolta, sentito il parere motivato espresso dal coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata, decide nel merito per l'archiviazione, per la sospensione temporanea della guardia e, nei casi più gravi, per la revoca del riconoscimento della nomina.

Art. 23
(Revoca del riconoscimento della nomina)

1. Ogni biennio l'ETPI verifica, nei confronti delle guardie giurate volontarie da esso nominate, la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 15, lettere dalla c) alla l), dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, e anche l'effettivo svolgimento del numero minimo di operazioni di cui all'articolo 20.
2. Il Direttore generale dell'ETPI revoca il riconoscimento della nomina qualora sia accertato uno dei seguenti casi:
a) la perdita definitiva anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1;
b) l'ingiustificato inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 19;
c) l'ingiustificata mancata prestazione del numero minimo di operazioni di cui all'articolo 20;
d) la sussistenza di gravi motivi disciplinari, nei casi di cui all'articolo 22.
4. L'ETPI notifica il provvedimento alla guardia, che cessa immediatamente dall'attività di vigilanza ittica; contestualmente l'ETPI cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia alla quale ha revocato il riconoscimento della nomina, annotando il motivo della cancellazione.

Art. 24
(Dimissioni)

1. In qualunque momento la guardia giurata volontaria può presentare per iscritto all'ETPI le dimissioni.
2. L'ETPI, preso atto delle dimissioni, cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia dimissionaria, annotando il motivo della cancellazione.
3. Entro quindici giorni dalla resa delle dimissioni, la guardia riconsegna all'ETPI l'equipaggiamento ricevuto.
4. L'ETPI verifica quanto riconsegnato, riservandosi di contestare al responsabile eventuali mancanze.

Sezione II - Organizzazione e coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

Art. 25
(Compiti e doveri delle guardie)

1. I compiti che l'ETPI affida alle guardie giurate volontarie sono i seguenti:
a) vigilare sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, individuate ai sensi della legge regionale, e accertare i relativi illeciti amministrativi e penali;
b) prestare assistenza e vigilanza alle operazioni di immissione di fauna ittica;
c) controllare le gare di pesca e la pesca sportiva gestita nei laghetti autorizzati ai sensi della legge regionale;
d) ispezionare le strutture per il passaggio del pesce, controllare il libero deflusso delle acque, i lavori in alveo e le manovre idrauliche, prestare assistenza nel caso di asciutte naturali;
e) avvisare l'Autorità competente in caso di inquinamento, anche solo presunto, delle acque e accertare le conseguenze sul patrimonio ittico;
f) apporre o rimuovere le tabelle di segnalazione, predisposte dall'ETPI per divieti di pesca o altra causa;
g) collaborare con strutture pubbliche per il rilevamento di dati biologici sulla fauna ittica, di dati qualitativi e quantitativi sulle acque e sull'ambiente fluviale e lacustre, di dati statistici sull'attività di pesca;
h) partecipare all'allestimento di mostre ittiche e di interventi didattici mediante il trasporto di automezzi, natanti, strumentazioni ed attrezzature;
i) collaborare con l'ETPI per tutte le attività da esso ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità.
2. La guardia giurata volontaria dell'ETPI è tenuta all'adempimento dei seguenti doveri:
a) svolgere il numero minimo di operazioni di cui all'articolo 20;
b) utilizzare e conservare con cura il vestiario, i mezzi di trasporto, i materiali e i documenti forniti dall'ETPI;
c) osservare il segreto d'ufficio e attenersi scrupolosamente alle norme in vigore, alle istruzioni e disposizioni ricevute, con particolare riferimento a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, mantenere una condotta seria, dignitosa, irreprensibile, evitare qualsiasi discussione inerente la vigilanza ittica con estranei, o in loro presenza;
e) trasmettere al coordinatore del gruppo di assegnazione ogni informazione utile per la prevenzione e il contrasto agli illeciti in materia di pesca;
f) segnalare all'ETPI ogni fatto o situazione che richieda interventi di personale avente competenze specifiche;
g) collaborare con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria preposti alla vigilanza ittica e con i pubblici ufficiali che richiedono la sua assistenza;
h) formare gli atti di competenza con tempestività, cura, precisione e inoltrarli senza ritardo all'ETPI;
i) compilare con cura moduli, relazioni, rapporti e consegnarli rapidamente al coordinatore del gruppo di assegnazione;
l) partecipare con profitto ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ETPI.

Art. 26
(Ripartizione in gruppi territoriali)

1. Le guardie giurate volontarie dell'ETPI hanno competenza sull'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che, per esigenze di organizzazione dell'attività di vigilanza ittica, è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'Allegato A.
2. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto assegna un gruppo di guardie a ciascuno degli ambiti territoriali individuati.
3. Ai fini organizzativi, le guardie giurate volontarie dell'ETPI di norma operano nell'ambito territoriale del gruppo al quale sono state aggregate dopo il giuramento. È facoltà della guardia chiedere motivatamente in ogni tempo l'assegnazione ad altro gruppo di guardie.

Art. 27
(Coordinamento del gruppo)

1. Il coordinamento di ciascun gruppo di guardie giurate può essere esercitato dall'ETPI tramite il personale regionale assegnato.
2. Preferibilmente, l'ETPI conferisce l'incarico di coordinatore a una delle guardie del gruppo, in possesso di correttezza morale, esperienza, capacità organizzativa e disponibilità. L'incarico di coordinatore ha durata biennale ed è rinnovabile. L'ETPI annota il conferimento dell'incarico nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.
3. L'accettazione dell'incarico comporta lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) coordinare le attività del gruppo e curare i rapporti del gruppo con l'ETPI;
b) convocare e condurre le riunioni periodiche di cui all'articolo 28, esprimere il parere motivato nei casi di cui agli articoli 18, comma 2 e 22, comma 2, riguardanti le guardie aggregate al proprio gruppo;
c) assicurare che la dotazione assegnata al gruppo sia conservata e utilizzata correttamente;
d) inoltrare tempestivamente all'ETPI gli atti redatti dalle guardie e quelli di propria competenza;
e) esercitare nei confronti delle guardie del gruppo il ruolo di preposto ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il coordinatore si attiene alle disposizioni vigenti e ottempera agli ordini di servizio impartiti dall'ETPI, a pena di decadenza dall'incarico.
5. L'ETPI, su proposta del coordinatore, designa uno o più vice coordinatori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i quali, nel sostituirsi al coordinatore, ne svolgono tutte le funzioni. L'ETPI annota la designazione nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata. L'incarico di vice coordinatore scade alla scadenza di quello del coordinatore.

28
(Organizzazione del gruppo di guardie)

1. Ogni gruppo di guardie giurate volontarie si riunisce periodicamente in un locale messo a disposizione dall'ETPI. Alle riunioni possono partecipare il personale dell'ETPI e altri soggetti, competenti in materia di vigilanza ittica. Durante la riunione il coordinatore relaziona sulle attività condotte, informa il gruppo sugli aggiornamenti comunicati dall'ETPI, imposta la programmazione delle attività successive, tratta aspetti particolari anche attraverso la discussione di casi concreti e lo svolgimento di esercitazioni pratiche.
2. Il coordinatore del gruppo redige i programmi di vigilanza sulla base della disponibilità manifestata dalle singole guardie del gruppo e li comunica all'ETPI, al quale riporta anche le problematiche poste dal gruppo. Nel caso di modifiche all'attività già programmata o di operazioni urgenti e non programmabili, il coordinatore le comunica preventivamente all'ETPI.
3. I programmi di vigilanza possono essere predisposti anche dall'ETPI. Le operazioni di controllo più complesse sono concordate tra coordinatori, guardie ed ETPI. Le attività che, per motivate ragioni, non possono svolgersi vestendo l'uniforme, sono autorizzate dall'ETPI, che prescrive sempre l'uso dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale.

4. Le attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), d), ed f) sono programmate con periodicità quindicinale dal coordinatore del gruppo, in modo da distribuire i controlli sull'intero ambito territoriale di assegnazione, variandoli nella frequenza e nella tempistica.
5. Le attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e), i), se non sono previste particolari difficoltà, possono essere condotte da una singola guardia.
6. Le attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c), g), h) sono disposte dall'ETPI.

Art. 29
(Disciplina dell'attività delle guardie)

1. Ciascun servizio è svolto nel rispetto delle norme di legge, statali e regionali, dei regolamenti di attuazione della legge regionale, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione e dei principi generali di imparzialità e legalità cui è tenuta la Pubblica amministrazione.
2. Le guardie segnalano direttamente all'Autorità competente gli illeciti estranei alla vigilanza ittica, che richiedono un intervento immediato, e ne informano l'ETPI.
3. La guardia che nel corso o a causa del servizio constata illeciti penali perseguibili d'ufficio in materie diverse dalla pesca, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale ne fa denuncia scritta tramite l'ETPI.
4. Nel caso di danno incombente o in atto al patrimonio ittico, la guardia ne dà immediata comunicazione al coordinatore del proprio gruppo, affinché l'ETPI attivi le procedure di salvaguardia della fauna ittica.
5. Durante il servizio, la guardia non fa uso e non opera sotto l'effetto di sostanze stupefacenti né di sostanze alcoliche, non è armata anche se titolare di porto d'armi ed è dotata di tutto l'equipaggiamento ricevuto dall'ETPI per svolgere il servizio in modo sicuro, adeguato e completo.
6. Il servizio è svolto in pattuglia, composta da almeno due guardie, fatto salvo quanto disposto dall'ETPI. Funge da capo pattuglia il coordinatore del gruppo, oppure il vice coordinatore, oppure la guardia con maggiore anzianità di servizio presso l'ETPI. In caso di servizio congiunto con personale dipendente da altro Ente o Corpo preposti alla vigilanza ittica, funge da capo pattuglia la guardia dipendente dall'altro Ente o Corpo.
7. Il servizio inizia e termina nel momento in cui la guardia rispettivamente inizia e termina l'uso del mezzo di servizio, o del mezzo privato specificamente autorizzato dall'ETPI, oppure raggiunge e rispettivamente lascia la zona del servizio, se non fa uso di mezzi.
8. Durante il tragitto verso i mezzi o i luoghi di cui al comma 7 la guardia è considerata in servizio.
9. Durante il servizio la guardia non svolge attività diverse da quelle elencate all'articolo 25, comma 1.

Art. 30
(Resoconto mensile)

1. Ogni guardia riferisce mensilmente all'ETPI sulla vigilanza prestata, compilando il modello predisposto, da restituire tramite il coordinatore anche per via telematica, entro il mese successivo. Se ritenuto necessario, il coordinatore o l'ETPI possono richiedere alla guardia una dettagliata relazione sulla vigilanza prestata.
2. La consegna del resoconto oltre il mese successivo a quello di riferimento impedisce il computo della prestazione ai fini dell'articolo 20.
3. Ogni coordinatore riferisce mensilmente all'ETPI sull'attività svolta dal gruppo compilando il modello predisposto. Se ritenuto necessario, l'ETPI può richiedere al coordinatore una dettagliata relazione sull'attività del gruppo.

Sezione III - Uniforme, equipaggiamento e mezzi di trasporto delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI

Art. 31
(Uniforme)

1. L'uniforme comprende i seguenti capi di vestiario:
a) berretto invernale con fregio;
b) berretto estivo con fregio;
c) due camicie a maniche lunghe;
d) maglione invernale con stemma di tessuto;
e) due magliette estive, tipo "polo", con stemma di tessuto;
f) due pantaloni lunghi;
g) cinturone;
h) scarponi;
i) pettorina;
j) giaccone;
k) distintivo di metallo.
2. L'ETPI determina le caratteristiche dei singoli capi di vestiario, in particolare a tutela della salute e della sicurezza delle guardie, e ottiene l'approvazione dell'uniforme secondo la normativa di pubblica sicurezza vigente. Quindi provvede ad acquistare e distribuire i capi di vestiario, registrandone la consegna nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.
3. Alla guardia che svolge il periodo di prova sono assegnati: berretti con fregio, scarponi, pettorina, distintivo di metallo; al superamento del periodo di prova le sono assegnati i restanti capi.
4. La guardia non modifica in alcun modo l'aspetto dell'uniforme, né quello dei singoli capi di vestiario; è responsabile della loro corretta tenuta e pulizia e non li indossa unitamente ad abiti civili né a qualsiasi genere di ornamento.
5. Tutto il personale impegnato in un'operazione veste la medesima uniforme, salvo motivate esigenze autorizzate dell'ETPI.
6. L'ETPI provvede a sostituire i capi di vestiario trascorsi sei anni dalla consegna dell'uniforme alle proprie guardie giurate. Prima di tale scadenza, la sostituzione di singoli capi è permessa:
a) su richiesta della guardia, solo per motivate esigenze evidenziate in forma scritta e previa riconsegna del capo da sostituire;
b) su iniziativa dell'ETPI, nei casi di riscontrata maggiore usura o a causa dell'acquisto di capi di vestiario non uniformi ai precedenti.

Art. 32
(Equipaggiamento)

1. Al superamento del periodo di prova l'ETPI consegna alla guardia il materiale di cancelleria e la modulistica documentale necessari allo svolgimento della vigilanza ittica. La guardia sottoscrive l'elenco dell'equipaggiamento ricevuto per verifica e presa in consegna.
2. L'ETPI consegna gli strumenti di dotazione assegnati al gruppo di guardie per lo svolgimento della vigilanza ittica al coordinatore, il quale sottoscrive l'elenco della dotazione ricevuta per verifica e presa in consegna. Il coordinatore è responsabile dell'affidamento alle singole guardie o alle pattuglie degli strumenti di dotazione assegnati al gruppo.

3. L'ETPI può assegnare in dotazione al gruppo di guardie un automezzo oppure un natante e lo affida in custodia al coordinatore del gruppo, o ad una guardia facente parte del gruppo, che abbiano reso disponibile un luogo adeguato al sicuro ricovero del mezzo.
4. Il consegnatario del mezzo risponde verso l'ETPI della sua corretta custodia ed allo scopo sottoscrive il verbale di consegna. L'ETPI può ritirare in qualsiasi momento il mezzo affidato.
5. Le guardie facenti parte del gruppo che ha ricevuto in dotazione un mezzo di trasporto, in casi di particolare necessità possono essere autorizzate dall'ETPI a svolgere l'operazione con mezzo proprio, secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e rispondono ai sensi del Codice civile per i danni derivanti dalla conduzione del mezzo.

Art. 33
(Utilizzo dei mezzi di trasporto)

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI, titolari di idonea patente, sono autorizzate a condurre tutti gli automezzi e natanti dell'ETPI esclusivamente per fini istituzionali.
2. Gli automezzi ed i natanti assegnati in dotazione a gruppi di guardie possono essere utilizzati direttamente dal consegnatario del mezzo, il quale può anche affidarne l'utilizzo temporaneo a una guardia del gruppo ovvero, su richiesta, a personale dell'ETPI. Gli automezzi ed i natanti non assegnati in dotazione a gruppi di guardie, possono essere utilizzati previo assenso dell'ETPI.
3. Chi utilizza i mezzi dell'ETPI ne fa uso prudente ed esperto, rispetta rigorosamente il Codice della strada o il Codice della navigazione e trasporta esclusivamente guardie o dipendenti o collaboratori dell'ETPI, salvo espressa autorizzazione dell'Ente.
4. Il conducente compila in modo chiaro, corretto e completo il foglio di viaggio e il libro di marcia e, nel caso di rifornimento di carburante, allega la relativa ricevuta.
5. Con la firma del foglio di viaggio il conducente attesta di essere in possesso di idonea e valida patente, assume la responsabilità per ogni danno derivante dalla conduzione del mezzo e risponde delle violazioni al Codice della strada o al Codice della navigazione.
6. Al termine di ogni mese, il consegnatario del mezzo trasmette all'ETPI il foglio di viaggio e le ricevute dei rifornimenti effettuati.

Art. 34
(Manutenzione dei mezzi di trasporto)

1. Il consegnatario e l'utilizzatore tengono pulito e ordinato il mezzo affidato e i relativi accessori, in modo da garantirne le condizioni di pronto ed efficace utilizzo.
2. In caso di malfunzionamento, il consegnatario o l'utilizzatore applicano le specifiche istruzioni della Casa costruttrice, segnalano il fatto all'ETPI e si attengono alle indicazioni ricevute.
3. Il consegnatario segnala prontamente all'ETPI il raggiungimento del chilometraggio o del periodo d'uso, per i quali sono previsti particolari interventi di manutenzione.
4. Ogni intervento di manutenzione o riparazione è specificatamente e preventivamente autorizzato dall'ETPI.
5. Previa autorizzazione dell'ETPI, fornita anche per le vie brevi, l'utilizzatore può anticipare la spesa necessaria per interventi urgenti, rimborsabile entro il limite di cui all'art. 14, comma 4.

Art. 35
(Adempimenti in caso di sinistro con i mezzi di trasporto)

1. In caso di sinistro, se possibile, il conducente richiede il necessario soccorso sanitario, avvisa l'ETPI e richiede l'intervento dell'Organo di polizia, competente in materia di circolazione o di navigazione. Appena possibile, il conducente trasmette una dettagliata relazione all'ETPI, fornendo ogni notizia sull'accaduto, sui danni subiti e arrecati, sui terzi coinvolti, su eventuali testimoni ed allega copia dell'eventuale "constatazione amichevole" e i verbali dell'intervento dell'Organo di polizia.

CAPO QUARTO
(Guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti)

Sezione I - Riconoscimento della nomina e giuramento

Art. 36
(Domanda per il riconoscimento della nomina)

1. Il soggetto che, ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931 nomina una guardia giurata volontaria, richiede il riconoscimento della nomina all'ETPI anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI.
2. Il richiedente trasmette la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il possesso in capo alla guardia nominata dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza e fornisce:
a) i propri dati di identificazione e i propri recapiti;
b) i dati di identificazione e i recapiti dell'agente nominato;
c) l'indicazione dei corpi idrici o bacini o ambiti territoriali da vigilare, se limitati rispetto a tutte le acque interne della Regione.
3. Il modello è sottoscritto anche dalla guardia giurata.

Art. 37
(Riconoscimento della nomina)

1. Constatato il possesso, in capo alla guardia nominata, dell'attestato di cui all'articolo 2 in corso di efficacia, eventualmente rinnovato, e verificata l'assenza di violazioni del mansionario di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) e anche di cause ostative previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, il Direttore generale dell'ETPI emette il decreto di riconoscimento della nomina a guardia volontaria addetta alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, con le eventuali limitazioni territoriali di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c).
2. L'ETPI trasmette il provvedimento in via telematica al soggetto che ha chiesto il riconoscimento della nomina e alla guardia nominata; contestualmente l'ETPI iscrive nell'elenco di cui all'articolo 8 la guardia che ha ottenuto il decreto di riconoscimento della nomina.

Art. 38
(Giuramento)

1. Ottenuto il riconoscimento della nomina, la guardia presta giuramento secondo le disposizioni statali vigenti e ne dà comunicazione all'ETPI, che annota il fatto nell'elenco di cui all'articolo 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

Art. 39
(Revoca del riconoscimento della nomina)

1. Ogni biennio l'ETPI verifica la permanenza del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37, comma 1, per il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie nominate da terzi.
2. Accertata la perdita, anche solo temporanea, di uno dei requisiti, il Direttore generale dell'ETPI revoca il riconoscimento della nomina; l'ETPI notifica il provvedimento a chi ha chiesto il riconoscimento della nomina e alla guardia interessata, che cessa immediatamente dall'attività di vigilanza ittica; contestualmente l'ETPI cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia giurata alla quale ha revocato il riconoscimento della nomina, annotando il motivo della cancellazione.

Sezione II – Coordinamento spettante all'ETPI

Art. 40
(Criteri di coordinamento)

1. L'ETPI coordina le guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, nominate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931.
2. L'ETPI informa tale coordinamento ai seguenti criteri:
a) rispetto della reciproca autonomia di organizzazione;
b) distribuzione razionale sul territorio del personale di vigilanza ittica;
c) promozione della professionalità delle guardie;
d) efficacia ed efficienza della sorveglianza sulla pesca;
e) uniformità di applicazione della normativa regionale e statale in materia di pesca nelle acque interne.
3. Allo scopo, l'ETPI richiede ad ogni soggetto che ha nominato guardie giurate volontarie di presentare i seguenti documenti:
a) copia del proprio atto costitutivo;
b) copia del mansionario dei compiti generali e di quelli specificamente assegnati a ciascun agente nominato, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta approvazione da parte delle Questure competenti;
c) domanda di cui all'articolo 36, per il riconoscimento della nomina di ciascun agente nominato;
d) copia delle polizze di idonea copertura assicurativa a beneficio degli agenti nominati;
e) comunicazione del nominativo di un responsabile operativo della vigilanza affidata alle proprie guardie.
4. Il responsabile operativo di cui al comma 3, lettera e), svolge i seguenti compiti:
a) predispone il programma mensile di vigilanza, specificando giorno, orario, zona di effettuazione, nominativo del capo pattuglia, lo propone all'ETPI per l'approvazione e richiede tempestivamente ogni successiva variazione;
b) coordina le guardie nel rispetto dei programmi approvati dall'ETPI e, nel caso di operazioni congiunte con altro personale di vigilanza, nel rispetto delle direttive impartite dall'ETPI;
c) trasmette tempestivamente all'ETPI i verbali redatti dalle guardie, completi dei rapporti di servizio;
d) trasmette tempestivamente all'ETPI ogni variazione sulla permanenza in attività delle guardie e sui loro dati di reperibilità;
e) presenta all'ETPI entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.

Art. 41
(Ruolo dell'ETPI)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 40, comma 2, l'ETPI svolge i seguenti compiti:
a) esamina le proposte di cui all'articolo 40, comma 4, lettera a), concorda eventuali modifiche, approva i programmi mensili di vigilanza e le variazioni tempestivamente richieste;
b) organizza eventuali operazioni congiunte tra guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti e il proprio personale di vigilanza e fornisce informazioni sugli eventuali rischi per la salute e la sicurezza;
c) convoca e conduce incontri periodici tra i responsabili operativi delle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti e il proprio personale di vigilanza;
d) verifica periodicamente l'attività svolta dalle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti;
e) comunica tempestivamente ai responsabili operativi delle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti ogni nuova disposizione normativa in materia di pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia.

Art. 42
(Adempimenti del soggetto che nomina guardie giurate volontarie)

1. Il soggetto che nomina le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del Regio decreto n. 1604/1931:
a) provvede a dotarle di un'uniforme idonea ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dell'equipaggiamento e dei dispositivi di protezione individuali per la sicurezza necessari allo svolgimento della vigilanza ittica e di un tesserino personale di riconoscimento, recante l'indicazione del soggetto nominante, il nominativo della guardia e gli estremi dell'atto di riconoscimento della nomina;
b) segnala senza ritardo alla Questura competente per territorio l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi dalla guardia giurata volontaria in violazione del mansionario dei compiti assegnati.

Art. 43
(Compiti delle guardie giurate volontarie)

1. Le guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti svolgono l'attività di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a) con le eventuali limitazioni territoriali di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c) e le altre attività, espressamente indicate nel mansionario di cui all'art. 40, comma 3, lettera b); durante ciascuna operazione di vigilanza le guardie non svolgono altre attività.
2. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle proprie funzioni, le guardie giurate volontarie si attengono alle disposizioni impartite dal loro responsabile operativo ed attuano i programmi di vigilanza approvati dall'ETPI.
3. Eventuali inadempienze della guardia giurata tali da comportare la perdita dei requisiti per il riconoscimento della nomina di cui all'art. 37, sono segnalate dal loro responsabile operativo all'ETPI e al soggetto che ha chiesto il riconoscimento della nomina.
4. In caso di dimissioni accettate dal soggetto che l'ha nominata, la guardia giurata ne dà comunicazione all'ETPI, il quale cancella dall'elenco di cui all'articolo 8 la guardia dimissionaria, annotando il motivo della cancellazione.

CAPO QUINTO
Disposizioni transitorie e finali

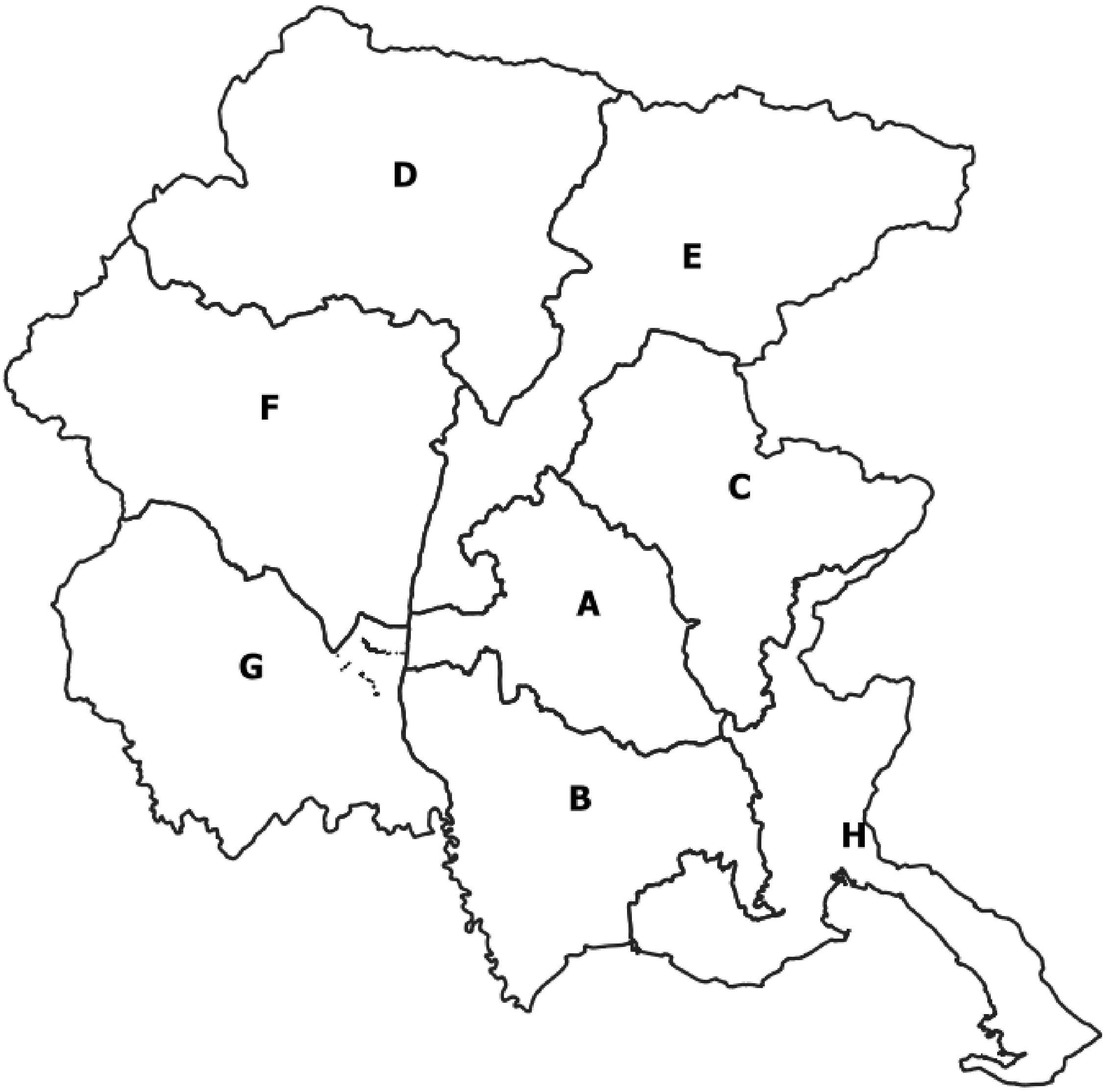
Art. 44
(Disposizioni transitorie)

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI, in possesso del decreto di riconoscimento della nomina alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate e mantengono in affidamento le dotazioni individuali già assegnate.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 26, comma 2, i gruppi di guardie giurate volontarie sono organizzati secondo i Collegi elettorali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 4003/Pres. (Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia).

Art. 45
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2023.

Allegato A –Ripartizione in gruppi territoriali delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI (riferito all'articolo 26)



Ambito territoriale	Comuni
A Udinese	Udine, Pradamano, Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Bicinicco, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Basiliano, Campoformido, Mereto di Tomba, Sedegliano, San Vito di Fagagna, Fagagna, Rive d'Arcano, Colloredo di Monte Albano, Moruzzo, Pagnacco, Tavagnacco, Martignacco, Pasian di Prato
B Bassa Friulana	Codroipo, Camino al Tagliamento, Cervignano del Friuli, Bertiolo, Varmo, Talmassons, Castions di Strada, Rivignano Teor, Pocenia, Ronchis, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Marano Lagunare, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Gonars, Torviscosa, Bagnaria Arsa, Ruda, Campolongo Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre, Palmanova
C Valli del Torre e del Natisone	San Giovanni al Natisone, Manzano, Buttrio, Remanzacco, Premariacco, Cividale del Friuli, Moimacco, Stregna, Drenchia, Grimacco, Montenars, Savogna, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Pulfero, Torreano, Faedis, Attimis, Nimis, Taipana, Lusevera, Tarcento, Magnano in Riviera, Resia, Treppo Grande, Tricesimo, Cassacco, Reana del Rojale, Povoletto
D Carnia	Sappada, Forni Avoltri, Rigolato, Prato Carnico, Sauris, Comeglians, Sutrio, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ravascletto, Raveo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Treppo Ligosullo, Arta Terme, Zuglio, Tolmezzo, Amaro, Trasaghis, Bordano, Verzegnis, Villa Santina, Enemonzo, Lauco, Socchieve, Ampezzo, Preone, Forni di Sopra, Forni di Sotto
E Colline moreniche - Canal del Ferro – Valcanale	Tarvisio, Malborghetto Valbruna, Coseano, Dignano, Dogna, Chiusaforte, Flaibano, Pontebba, Moggio Udinese, Resiutta, Venzone, Gemona del Friuli, Artegna, Osoppo, Buja, Majano, San Daniele del Friuli, Ragogna, Forgaria nel Friuli
F Montagna Pordenonese	Erto e Casso, Claut, Cimolais, Barcis, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Clauzetto, Travesio, Vito d'Asio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Meduno, Andreis, Frisanco, Cavasso Nuovo, Fanna, Arba, Maniago, Vajont, Montereale Valcellina, Vivaro, Sequals, Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda
G Pianura Pordenonese	Fiume Veneto, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano Di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola
H Collio e Venezia Giulia	Aquileia, Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone, Cormons, Corno di Rosazzo, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Prepotto, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier D'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia, Turriaco, Villesse, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo Della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO47_1_DPR_167_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2022, n. 0167/Pres.

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) ed in particolare l'articolo 9, comma 1, il quale prevede che al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica;

VISTI inoltre gli articoli 5 bis, comma 4, lettera k ter) della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 9, comma 2 della legge regionale 21/2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 17, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16, (Misure finanziarie intersettoriali), dalla cui lettura in combinato disposto si evince l'assegnazione a PromoTurismoFVG, in luogo dell'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, delle attività di sostegno alla realizzazione di film mediante un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione;

DATO ATTO dell'opportunità di procedere all'adozione di un nuovo testo regolamentare in attuazione del disposto di cui al citato articolo 9, comma 4 della legge regionale 21/2006, introducendo, in particolare, nuovi parametri di valutazione dei progetti, con elementi di novità volti ad agevolare il lavoro di istruttoria ma anche di accesso al Fondo da parte delle produzioni, e mantenendo in ogni caso alcuni elementi chiave che hanno da sempre contraddistinto il Film Fund, quale la previsione di tre bandi annuali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1931 di data 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il <<Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)>>;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a);

VISTO il testo del <<Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)>>, in conformità al testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 delle Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1931 di data 16 dicembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)>>, in conformità al testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

FEDRIGA

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

2. I contributi sono concessi a valere sullo stanziamento denominato "Film Fund" assegnato a PromoTurismoFVG in qualità di Film Commission regionale, di seguito Friuli Venezia Giulia Film Commission, e sono finalizzati a sostenere produzioni di opere audiovisive che favoriscono l'occupazione, lo sviluppo dell'economia territoriale e di quella turistica, la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale anche attraverso l'adozione di pratiche green, e a favorire l'utilizzo di risorse professionali tecniche e artistiche specializzate che operano sul territorio.

art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I contributi sono concessi alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, che alla data di presentazione della domanda di contributo sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) hanno sede legale in Italia, in uno dei Paesi dell'Unione Europea o in un Paese extraeuropeo equiparato a condizioni di reciprocità;

b) sono iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente con codice ATECO (o equivalente NACE Rev. 2) primario o secondario 59.11 (attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video, e di programmi televisivi), oppure 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);

c) sono produttori indipendenti ai sensi dell'articolo 3, lettera t), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato);

d) sono produttori unici o coproduttori dell'opera audiovisiva presentata o hanno sottoscritto un contratto di produzione esecutiva con l'impresa produttrice titolare di diritti sull'opera;

e) sono in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;

f) non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;

g) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici).

art. 4 regime comunitario applicabile

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 187.

art. 5 iniziative finanziabili e intensità del contributo

1. I contributi sono concessi per la realizzazione sul territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive rientranti nelle seguenti tipologie:

a) opera seriale di finzione o documentaria con una durata complessiva minima di 90 minuti;

b) opera di finzione con una durata minima di 52 minuti;

c) documentario;

d) cortometraggio.

2. Ogni produzione cinematografica e audiovisiva è finanziata con un solo contributo, ad eccezione delle produzioni seriali per le quali può essere finanziata ogni singola serie o edizione annuale.

3. Sono escluse dal contributo le opere di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 220/2016.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nelle misure massime indicate nell'Allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

art. 6 cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, entro il limite del 50% del costo complessivo relativo alla produzione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera k), con altri aiuti di Stato previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

art. 7 divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese sostenute in Friuli Venezia Giulia successivamente alla data di presentazione della domanda e fino al termine massimo di 45 giorni dalla conclusione della fase di effettuazione delle riprese ovvero dalla conclusione della fase di post-produzione se realizzata sul territorio regionale.

a) spese di soggiorno dei membri della troupe contrattualizzati, compresi vitto e alloggio;

b) noleggio di attrezzature e materiale tecnico, compresi i mezzi di produzione;

c) spese per servizi di audio, video e luci;

d) ulteriori spese, quali il noleggio del materiale di scena o dei costumi, l'acquisto di materiale scenografico, l'affitto di uffici, di location o di studi di posa, attrezzeria, sartoria, ricovero mezzi, costi per permessi e autorizzazioni, assicurazioni, catering, casting, spese per la produzione esecutiva o per l'impiego di personale locale a tempo determinato, spese di post-produzione audio e video, spese di preparazione;

e) spese per trasferte e diarie dei lavoratori con residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia;

f) spese sostenute per la certificazione della rendicontazione nella misura del 100 per cento.

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

b) le spese relative all'acquisto di scorte;

c) le spese relative all'acquisto di macchinari, attrezzature, beni durevoli e i costi relativi a interventi di carattere strutturale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizzazione di studi cinematografici o interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria presso infrastrutture di studi cinematografici già esistenti;

d) le spese sostenute da conti correnti non indicati nel modulo di istanza;

e) le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;

f) le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;

g) le spese relative a prestazioni occasionali;

h) le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il settore industria cine-audiovisiva;

i) le spese sostenute a titolo di contributi in natura;

j) le spese sostenute in favore di imprese associate o collegate all'impresa beneficiaria, come definite nell'allegato I del Regolamento 651/2014;

k) le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente;

l) gli interessi passivi, il compenso per l'impresa (producer's fee) e le spese generali;

m) le spese relative a pedaggi autostradali, carburante o all'acquisto di titoli di viaggio;

n) le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa; il presente limite è derogabile per le spese relative a buste paga il cui lordo risulti inferiore a 100,00 euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.

3. Il beneficiario prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale alla data di presentazione della domanda.

art. 9 modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta secondo l'application form predisposto e pubblicato sul sito istituzionale di Friuli Venezia Giulia Film Commission, è presentata entro i termini e con le modalità stabilite con bandi quadrimestrali pubblicati sul medesimo sito istituzionale, approvati con decreto

del Direttore generale di PromoTurismoFVG. La domanda deve essere in ogni caso antecedente l'avvio delle riprese.

2. La domanda è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell'istante o suo delegato ed è inviata in via telematica a Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o documento equipollente, da cui risultano i dati identificativi dell'impresa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;

b) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

c) sinossi (max. 2 pagine Din A4, carattere minimo 10, interlinea minima 1,5), trattamento (max. 12 pagine, carattere minimo 10, interlinea minima 1,5) e sceneggiatura; per le iniziative di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, il trattamento e la sceneggiatura sono allegati ove presenti;

d) per le opere seriali, oltre al soggetto di serie, i materiali artistici devono comprendere almeno 2 soggetti di puntata e la sceneggiatura di una puntata;

e) profilo breve, curriculum professionale del produttore, incluse le note di produzione;

f) profilo breve e curriculum professionale del regista, incluse le note di regia;

g) copia dell'eventuale accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, corredato dall'elenco delle opere distribuite negli ultimi 3 anni e piano di distribuzione o sfruttamento commerciale del progetto;

h) copia di eventuali contratti o lettere di interesse conclusi con gli interpreti, corredata dei loro curriculum;

i) eventuale contratto, almeno in forma di opzione, di acquisto dei diritti del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori;

j) copia di eventuali contratti o accordi di coproduzione;

k) preventivo generale dei costi dell'opera presentata utilizzando lo schema predisposto dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS);

l) preventivo generale e dettagliato dei costi relativi alla spesa sostenuta a favore di soggetti con domicilio o residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia, predisposto su apposito modello excel scaricabile dal sito di "Friuli Venezia Giulia Film Commission";

m) dichiarazione da cui risulti l'eventuale concessione del contributo relativo al Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;

n) eventuali documenti attestanti la concessione di altri contributi nazionali od internazionali;

o) documentazione attestante l'apporto societario diretto;

p) relazione descrittiva del progetto dalla quale si evinca la quota di impegno di tecnici, maestranze e servizi regionali individuati sul territorio anche grazie alla "production guide" disponibile sul sito di "Friuli Venezia Giulia Film Commission".

4. Ai fini della valutazione dell'iniziativa, possono altresì essere allegate dichiarazioni di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera riconosciuta dal soggetto pubblico nazionale competente in materia ambientale, quale il marchio Green Film o equivalenti, nonché ogni materiale utile alla valutazione del progetto come ad esempio storyboard, moodboard, link Vimeo o similare, lettere di intenti, elenco locations Friuli Venezia Giulia.

5. La domanda valutata e non finanziata relativa alla stessa iniziativa può essere ripresentata una sola volta nel corso dell'anno solare.

6. La ripresentazione della domanda comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione; la documentazione presentata ed il materiale consegnato non saranno in ogni caso restituiti al termine del procedimento.

7. Uno stesso soggetto in qualità di produttore principale, produttore minoritario o produttore esecutivo, può presentare un massimo di due domande a valere sullo stesso bando; ogni ulteriore domanda è inammissibile.

art. 10 istruttoria delle domande

1. Friuli Venezia Giulia Film Commission verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, effettuando accertamenti anche mediante ispezioni e controlli o richiedendo documentazione integrativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini o con modalità diversa da quelli indicati nel decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG;

b) sono presentate più domande da parte di una stessa impresa fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

c) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

d) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

art. 11 Comitato tecnico Friuli Venezia Giulia Film Commission

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo è nominato il Comitato tecnico Friuli Venezia Giulia Film Commission, di seguito Comitato, cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziabili di cui all'articolo 5. Il Comitato è composto da:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di turismo o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore designato dalla Direzione centrale cultura e sport o un suo delegato;

c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato rimane in carica per quattro anni. I componenti possono essere riconfermati.

3. Al Comitato può partecipare il Direttore generale di PromoTurismoFVG, quale componente esterno con funzioni consultive. È altresì ammessa la presenza del coordinatore e dei film commissioner di Friuli Venezia Giulia Film Commission, con funzioni consultive.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato.

5. La partecipazione al Comitato non prevede alcun rimborso spese o gettone di presenza.

art.12 formazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi da Friuli Venezia Giulia Film Commission tramite procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, mediante valutazione delle domande sulla base dei punteggi di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il Comitato redige la graduatoria delle iniziative ammissibili e la trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande al Direttore generale di PromoTurismoFVG che la approva entro i dieci giorni successivi. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. I contributi sono concessi, entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria, con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG, che definisce i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

4. Il punteggio minimo per accedere al contributo non può essere inferiore a sessanta punti.

5. In caso di parità di punteggio per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera a) della Tabella A, riferito alla pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale. In caso di ulteriore parità è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera f) della medesima tabella A, riferito alla ricaduta economica diretta dell'iniziativa sul territorio (promozione territoriale finanziaria).

6. In caso di parità di punteggio per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei parametri di cui alla lettera a) della tabella B riferita alla pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale. In caso di ulteriore parità è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera e) della medesima tabella B, riferito all' effetto FVG, inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi.

art. 13 rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario presenta a Friuli Venezia Giulia Film Commission la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine e secondo le modalità indicati nel decreto di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 il beneficiario presenta le fatture relative alle spese sostenute a favore di soggetti con domicilio o residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia fino all'ammontare del contributo concesso unitamente all'elenco analitico delle fatture medesime predisposto su apposito modulo fornito da Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In ogni caso il beneficiario presenta inoltre:

a) quadro finanziario, su apposito modulo fornito da Friuli Venezia Giulia Film Commission, che attesti la spesa complessiva sul territorio regionale, suddivisa per capitoli di spesa;

b) piano di lavorazione definitivo, con chiara evidenziazione tramite ordini del giorno delle giornate di lavorazione realmente effettuate in Friuli Venezia Giulia inclusivo delle settimane di lavorazione fuori dal territorio regionale;

c) elenco aggiornato della troupe con chiara evidenza del personale impiegato, per l'intera durata delle riprese, e residente in Friuli Venezia Giulia.

5. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine; la mancata rendicontazione nei

termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo o nei termini prorogati comporta la revoca del contributo.

art. 14 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione del progetto presentato devono essere comunicate tempestivamente a Friuli Venezia Giulia Film Commission al fine della loro valutazione e successiva approvazione con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG entro quindici giorni dalla comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

art. 15 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Friuli Venezia Giulia Film Commission procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG entro novanta giorni dalla data di ricezione della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in alcun caso superiore al contributo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo concesso è interamente liquidato nei casi in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia uguale o inferiore del 15 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo; nei casi in cui la spesa rendicontata risulti inferiore in una misura compresa tra il 16 e il 30 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, questo è rideterminato in misura proporzionale alla variazione percentuale. Qualora la variazione tra la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione e il contributo concesso sia superiore al 30 per cento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

art. 16 anticipazioni

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, in misura massima del 50 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

2. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 1, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

art. 17 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora:

a) il beneficiario realizzi un'opera difforme da quella ammessa a contributo;

b) la variazione tra la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione e il contributo concesso sia superiore al 30 per cento;

c) la rendicontazione delle spese è presentata oltre il termine previsto;

d) l'inizio delle riprese nel territorio regionale è successivo a 12 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo ovvero al termine prorogato con successivo provvedimento di Friuli Venezia Giulia Film Commission;

e) non è stato ottenuto il nulla osta per pubblica proiezione dell'opera entro 18 mesi dalla data di presentazione della rendicontazione.

3. La sospensione delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

art. 18 obblighi del beneficiario

1. Nella realizzazione dell'opera, è fatto obbligo al beneficiario di rispettare le seguenti condizioni:

a) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail quotidianamente e per l'intera durata delle riprese sul territorio regionale, l'ordine del giorno o documento equivalente per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d);

b) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail il piano di lavorazione e ogni sua eventuale modifica;

c) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail l'elenco della troupe con evidenza di tecnici e maestranze residenti in Friuli Venezia Giulia impegnate nella lavorazione ed eventuali modifiche;

d) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), e b), di organizzare, su eventuale richiesta della Friuli Venezia Giulia Film Commission prima o durante le riprese sul territorio regionale, una conferenza stampa che preveda la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e del Direttore generale di PromoTurismoFVG o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

e) di permettere in qualsiasi momento la presenza sul set di un delegato di Friuli Venezia Giulia Film Commission durante la lavorazione;

f) di attribuire a Friuli Venezia Giulia Film Commission il diritto di utilizzo gratuito dell'opera filmica, delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali, didattico-pedagogici, di promozione della Regione nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre, rassegne. manifestazioni e ogni altra iniziativa promossa, sostenuta o partecipata dall'Amministrazione Regionale e/o da PromoTurismoFVG;

g) di permettere esclusivamente per scopi istituzionali, ad un operatore delegato da Friuli Venezia Giulia Film Commission, la realizzazione di riprese video e fotografiche durante la lavorazione, salvo deroghe specifiche;

h) di depositare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 21/2006, entro trenta giorni dall' uscita in sala o messa in onda dell'opera, 3 copie di alta qualità della medesima, una copia del backstage e 2 copie su supporto digitale o con link scaricabile delle foto di scena presso Friuli Venezia Giulia Film Commission, nonché una copia di alta qualità della medesima (secondo standard indicati annualmente) presso la Cineteca del Friuli. Su motivata richiesta il termine potrà essere prorogato;

i) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), di organizzare una proiezione dell'opera nel territorio regionale con la presenza del regista, e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali;

j) di invitare un rappresentante di Friuli Venezia Giulia Film Commission alle conferenze stampa di presentazione dell'opera, alla premiere della stessa e alle conferenze stampa di tutti i festival cinematografici nazionali e internazionali cui l'opera è selezionata;

k) di riportare in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione dell'opera, il logo di promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia ed il logo della Friuli Venezia Giulia Film Commission;

l) di comunicare con distinte PEC a Friuli Venezia Giulia Film Commission la data di fine riprese sul territorio regionale e la data di conclusione dell'iniziativa;

m) riportare, per tutte le opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e di ogni singola puntata delle opere seriali, la dicitura "con il contributo di:" seguita dal logo identificativo della Regione FVG e dal logo identificativo della FVG Film Commission, nonché eventuali ulteriori loghi e diciture che saranno precisate in fase di assegnazione di contributo, nei titoli dell'opera audiovisiva, in uno specifico cartello statico con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell'opera, secondo l'ordine di rilevanza dell'apporto finanziario.

2. La verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è effettuata da Friuli Venezia Giulia Film Commission.

art. 19 controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti da Friuli Venezia Giulia Film Commission, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. In qualsiasi momento la Regione, per il tramite di Friuli Venezia Giulia Film Commission, può richiedere ulteriori specifici controlli in relazione al contributo erogato.

art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 21 abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2015, n. 086/Pres., (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge regionale 21/2006);

b) il decreto del Presidente della Regione, 29 dicembre 2017, n. 296/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 06 maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 'Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006);

c) il decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2022, n. 007/Pres., (Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e

per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006).

art. 22 norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia già intervenuto il provvedimento di concessione e fino alla conclusione del procedimento, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 86/2015 del 6 maggio 2015.

art. 23 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

Misura massima del contributo

(riferito all'articolo 5, comma 4)

TIPOLOGIE	PUNTEGGIO	INTENSITA'
opera seriale di finzione o documentaria o opera di finzione - lettere a) e b) del comma 1	punteggio uguale o superiore a 90 punti	30% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 300.000 euro
	punteggio tra 75 e 89 punti	25% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 200.000 euro
	punteggio tra 60 e 74 punti	20% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 100.000 euro
documentario e cortometraggio - lettere c) e d) del comma 1	punteggio uguale o superiore a 85 punti	35% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 30.000 euro
	punteggio tra 60 e 84 punti	30% del preventivo di spesa FVG fino ad un massimo di 10.000 euro

TABELLA A

Punteggi per le iniziative opera seriale di finzione o documentaria e opera di finzione

(riferita all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b))

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale;	max. 8 punti;
b) originalità e carattere innovativo;	max.10 punti;
c) utilizzo di tecnici, maestranze e servizi locali;	max.15 punti;
d) efficacia, intesa come potenzialità dell'opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta (prospettive di distribuzione);	max. 10 punti;
e) credenziali di produzione, autore, regista, interpreti;	max. 10 punti;
f) ricaduta economica diretta dell'iniziativa sul territorio (promozione territoriale finanziaria);	max. 18 punti;
g) "effetto FVG", inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli - Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi;	max 5 punti;
h)impianto produttivo del progetto;	max.15 punti;
i) ogni caratteristica diversa da quelle di cui alle lettere da a) a g), volta a promuovere l'immagine della regione Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero;	max. 5 punti;
l) applicazione di un protocollo Green;	max. 2 punti;
m) ottenimento del contributo del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;	2 punti
TOTALE	**100 punti**

TABELLA B punteggi per le iniziative documentari e cortometraggi (riferita all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d))

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale;	max.15 punti;
b) utilizzo di tecnici, maestranze e servizi locali	max. 5 punti;
b) originalità e carattere innovativo	max. 15 punti;
c) efficacia, intesa come potenzialità dell’opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta (prospettive di distribuzione), presenza di accordi di coproduzione come previsto dall’art. 6 della Legge 220/2016:	max. 18 punti;
d) credenziali di produzione, autore, regista, interpreti:	max.15 punti;
e) “effetto FVG”, inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli - Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi:	max. 10 punti;
f)impianto produttivo del progetto;	max. 18 punti;
g) applicazione di un protocollo Green	max. 2 punti;
h) ottenimento del contributo del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli - Venezia Giulia:	2 punti;
TOTALE	**100 punti**

VISTO: IL PRESIDENTE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO47_1_DPR_168_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2022, n. 0168/Pres.

Sostituzione di un componente del Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito ARPA;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 6/1998, il quale prevede che, ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi di ARPA e nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei diversi livelli istituzionali, sia istituito con decreto del Presidente della Regione, il Comitato di indirizzo e verifica avente il compito di orientare l'attività di ARPA al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi delineati, nonché di verificarne l'andamento generale e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte;

VISTO il proprio decreto n. 0190/Pres. del 18 novembre 2021 con il quale è stato ricostituito presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA per la durata di cinque anni a decorrere da tale data;

ATTESO che, a seguito della comunicazione delle dimissioni dal Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA, del dott. Guido Pellis quale rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e delle associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota prot. n. 55161 del 27 settembre 2022 ha chiesto alle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l) della legge regionale 6/1998, di designare un nuovo rappresentante e di comunicarne il nominativo unitamente al curriculum vitae;

ATTESO che l'articolo 13, comma 2 della legge regionale 6/1998 dispone, tra l'altro, che in caso di mancata designazione dei componenti di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera l), entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Regione;

ATTESO che le associazioni di protezione ambientale e le associazioni per la difesa dei consumatori interpellate non hanno espresso alcuna designazione del proprio rappresentante nel Comitato, entro il citato termine di trenta giorni, per cui si rende necessario provvedere ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge regionale 6/1998;

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 1976 del 16 dicembre 2022, con la quale è stata indicato l'avv. Caterina Belletti, quale componente del Comitato in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e delle associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

VISTE le dichiarazioni rese dall'interessata, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità relativamente all'incarico in questione, ai sensi e per gli effetti della normativa statale e regionale di settore;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare l'avv. Caterina Belletti quale componente del Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA in sostituzione del dott. Guido Pellis dimissionario, in qualità di rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e delle associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera l) della legge regionale 6/1998, per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del Comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

22_SO47_1_DPR_169_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2022, n. 0169/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità operative per l'individuazione e per il riconoscimento delle priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 88, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)", il quale, in coerenza con l'articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge n 96/2017, prevede che la Regione promuova, favorisca e sostenga la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia attraverso le loro rappresentanze e associazioni sindacali, alla gestione delle imprese che hanno la loro sede legale, ovvero siti produttivi o unità organizzative nel territorio regionale, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale e per la valorizzazione della sua vocazione comunitaria e delle sue esperienze e competenze distintive;
VISTO il comma 5 dell'articolo 88, della medesima legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, il quale, demanda ad apposito regolamento regionale, la disciplina, i criteri e le modalità operative, a favore delle imprese che adottano il regolamento di collaborazione, per poter riconoscere le priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale;
VISTO il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità operative per l'individuazione e per il riconoscimento delle priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3" e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 18 novembre 2022

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità operative per l'individuazione e per il riconoscimento delle priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i criteri e le modalità operative per l'individuazione e per il riconoscimento delle priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)", disciplina i criteri e le modalità operative per l'individuazione e per il riconoscimento delle priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale.

Articolo 2
(Rinvio)

1. Al fine della individuazione delle imprese beneficiarie e dei contenuti dei regolamenti di collaborazione, si rinvia all'articolo 88 della legge regionale 3/2021.

Articolo 3
(Individuazione e riconoscimento delle priorità nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale)

1. L'Amministrazione regionale nei propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria può attribuire punteggi aggiuntivi, sulla base dei parametri individuati dal comma 2, alle imprese che adottino regolamenti di collaborazione che abbiano i requisiti di cui all'articolo 88, comma 2 della legge regionale 3/2021.

2. Per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai requisiti previsti dall'articolo 88, comma 2, della legge regionale 3/2021, ove presenti nel regolamento di collaborazione, sono utilizzati punteggi di cui all'allegato A calcolati su base 100 (punteggio massimo pari a 100).

3. Nel caso di utilizzo di base diversa da quella individuata al comma 2, i punteggi vengono ricalcolati proporzionalmente.

4. L'Amministrazione regionale, nei programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria gestiti con modalità a sportello, nei quali lo svolgimento dell'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque in assenza di una valutazione comparativa, può prevedere che

l'ammontare delle contribuzioni, incentivazioni o agevolazioni sia incrementato a favore delle imprese che adottino regolamenti di collaborazione che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 88, comma 2, della legge regionale 3/2021.

Allegato A)
(Riferito all'articolo 3)

Tabella A
(Punteggi aggiuntivi)

Requisito	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
a)	2,25	1,75	1,25	0,75
b)	2,75	2,25	1,75	1,25
c)	2,00	1,50	1,00	0,50
d)	3,00	2,50	2,00	1,50
e)	2,50	2,00	1,50	1,00
Punteggio massimo	12,5	10	7,5	5

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO47_1_DPR_170_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2022, n. 0170/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 01 febbraio 2017, n. 027/Pres.(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

VISTO in particolare l'articolo 62, comma 1., lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, al fine di sostenere la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e della realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)", approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres;

RAVVISATA la necessità di una semplificazione e armonizzazione della procedura contributiva di cui all'articolo 62 comma 1, lettere e) e b) della legge regionale 21/2016, con l'applicazione di processi informatizzati, in particolare per la presentazione delle domande di contributo e la relativa rendicontazione al fine di garantire una maggiore flessibilità nelle modalità di presentazione delle domande e una maggiore sostenibilità dei tempi procedimentali;

RITENUTO, quindi, di provvedere alle modifiche regolamentari che consentono il soddisfacimento delle esigenze sopra illustrate, ed inoltre di dare seguito ad alcune rettifiche non sostanziali nel corpo del testo al fine di garantire una corretta attuazione del Regolamento di cui trattasi;

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 01 febbraio 2017, n. 027/Pres.(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive))", e ritenuto di emanarlo:

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1933 del 16 dicembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 01 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive))", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 01 febbraio 2017, n. 027/Pres.(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l’attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

art. 1 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 027/2017 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l’attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: <<appositamente previsti. >> sono inserite le seguenti:<< Gli uffici regionali effettuano opportune valutazioni di ammissibilità.>>.
b) al comma 4, dopo le parole: <<medesima impresa>> è inserita la seguente: <<unica>>.
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. In caso di Rete d'impresa "contratto", senza personalità giuridica, l’importo del contributo imputabile a ciascuna impresa è determinato proporzionalmente, sulla base della quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nella domanda di contributo.>>.

art. 2 sostituzione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<<Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d’ufficio.
3. Le domande di finanziamento, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono formate utilizzando esclusivamente l’apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.
4. È previsto l’accesso solamente previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale), tra cui Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta regionale dei servizi (CRS), Carta d’identità elettronica (CIE).
5. La domanda è presentata con le credenziali di accesso del legale rappresentante richiedente. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
6. In caso di Rete d'impresa "contratto", la domanda è presentata dal legale rappresentante dell’impresa capofila, come risultante dal contratto di rete o da apposita delega da allegare alla domanda.
7.Le domande di finanziamento di cui al comma 3 sono bollate nei termini di legge e sono corredate da:
a) relazione illustrativa dei progetti, manifestazioni o iniziative con l’indicazione delle finalità e del programma, delle stesse, con evidenziati i periodi e le località di svolgimento, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona delegata;
b) la scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona delegata;
c) copia scansionata del frontespizio della domanda con la marca da bollo annullata oppure copia del modello F23 con il quale è stato eseguito il pagamento del bollo, salvo il caso di esenzione;
d) se nell’ambito dell’iniziativa proposta sono previste o meno attività commerciali: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro

nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;

e) nel caso di Reti di impresa "contratto": i) copia del contratto di rete; ii) delega per la presentazione della domanda delle imprese retiste alla capofila, salvo che questa non sia desumibile dal contratto di rete stesso; iii) dichiarazione della quota di spesa sostenuta da ciascun retista per il progetto, la manifestazione o l'iniziativa oggetto dell'istanza di contributo.

8. Le domande compilate con il sistema informatizzato contengono la dichiarazione attestante l’esenzione o meno dell’imposta di bollo e l’indicazione se nell’ambito dell’evento, proposto, sono previste o meno attività commerciali. Qualora il richiedente goda dell’esenzione dell’imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della relativa norma di esenzione e, nel caso si tratti di soggetti di cui all’articolo 104 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore), il numero d’iscrizione nel relativo registro.

9. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti (RNA), alle imprese e agli altri soggetti che svolgono attività commerciale non viene richiesta la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

10. Le domande sono presentate per ogni singola iniziativa, manifestazione o progetto unitario proposti.

11. In particolare, costituiscono causa di esclusione:

a) la presentazione della domanda oltre il termine del bando;
b) qualora la domanda sia presentata con credenziali di accesso di cui al comma 4 dell’articolo 6 di soggetto delegato: la mancata presentazione della procura;
c) le richieste di contributo riferite a più eventi o appuntamenti all’interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;
d) le richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi dal Bando;
e) la presentazione della domanda senza l’utilizzo della apposita procedura informatizzata.>>.

art. 3 abrogazione dell’articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L’articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 027/2017 è abrogato.

art. 4 sostituzione dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Valutazione delle attività promozionali ammissibili a contributo)

1. Le domande di contributo relative a progetti, manifestazioni e iniziative, sono valutate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a) rilevanza del progetto, della manifestazione o dell’iniziativa nel settore di intervento:

1) internazionale: punti da 0 a 20;
2) nazionale: punti da 0 a 15;
3) regionale: punti da 0 a 10;

b) coerenza e collegamento con le linee strategiche del marketing turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it), per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dal progetto, manifestazione o iniziativa: punti da 0 a 40;

c) importo del finanziamento richiesto:
1) fino al 50 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 7;
2) oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 5;
3) oltre il 70 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 3.

d) ricadute del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa sul settore di intervento: punti da 12 a 48;
e) tipologia del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa:
1) numero di enti e organismi coinvolti nell'attività organizzativa del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa: punti da 3 a 10;
2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: punti da 5 a 15;
3) storicità del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa: punti da 5 a 10;
4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: punti da 7 a 20;

f) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con il progetto, la manifestazione o l'iniziativa: punti da 5 a 30;

2. Possono accedere al contributo i progetti, le manifestazioni o le iniziative che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 100 >>.

art. 5 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 027/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: << nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 53>> sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<< 1bis. L'importo del contributo concedibile in applicazione dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014, fermo restando il limite di cui al comma 1, non può in ogni caso essere superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 027/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: << Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'Allegato A) di cui all'articolo 12>> sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70 per cento dell'importo concesso senza previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, salvo il caso delle imprese per le quali vige il limite di cui all'articolo 39, comma 2 bis della legge regionale 7/2000.>>;
c) al comma 4 le parole: <<alla dichiarazione del beneficiario di non essere>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fatto che il beneficiario non sia>>.

art. 7 inserimento dell'articolo 14 bis nel decreto del Presidente della Regione 027/2017

1.Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<< Art.14 bis
(Variazioni dell'iniziativa)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione conformemente al progetto, alla manifestazione o all'iniziativa inizialmente proposto. Le proposte di variazione del progetto, della manifestazione e

dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente a mezzo PEC al Servizio, mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, per l'eventuale approvazione da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.
2. Le variazioni devono in ogni caso rispettare le finalità di cui all'articolo 62 della legge regionale 21/2016.>>

art. 8 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 027/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il soggetto beneficiario rendiconta la spesa sostenuta entro il termine e con le modalità fissate nell'atto di concessione, allegando altresì una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata nonché un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite per la realizzazione del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa>>
b) al comma 3 prima delle parole: << È consentita>> sono inserite le seguenti: << Ai sensi dell'articolo 62, comma 6bis della legge regionale 21/2016, le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>> e le parole << della spesa ammessa>> sono sostituite dalle seguenti:<<del contributo concesso>>;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori all'importo del contributo concesso, il finanziamento viene rideterminato fino al limite della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma1, lettera d).>>.

art. 9 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<< Art.16
(Modalità di presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 4. L'accesso è consentito al medesimo soggetto che ha presentato la domanda, l'eventuale modifica deve essere comunicata prima della presentazione della rendicontazione al servizio competente in materia di turismo che provvederà all'aggiornamento informatico.
2. La documentazione giustificativa della spesa sostenuta, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa per la quale è stato concesso contributo;
b) le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata;
c) tutte le spese devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, così come richiamato dall'articolo 8.

3. Per i beneficiari Reti di impresa, ai fini della rendicontazione, è stabilito quanto segue:

a) Reti di impresa "soggetto", con personalità giuridica: le fatture devono essere intestate alla rete e devono essere quietanzate in modalità tracciabile a valere sul conto corrente intestato alla rete stessa;
b) Reti d'impresa "contratto", senza personalità giuridica: in conformità alle quote di spesa dichiarate in sede di domanda, le fatture devono essere intestate ai retisti e debitamente quietanzate;

4. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.>>.

art. 10 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<< 1 bis. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo>>.

art. 11 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 027/2017 dopo le parole: << le disposizioni di cui>> sono inserite le seguenti: << alla legge 241/1990, alla legge regionale 21/2016,>>

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO47_1_DPR_171_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2022, n. 0171/Pres.

Rettifica al decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0116/Pres. (LR 42/1996, art.6. Variante 1 al progetto di Parco comunale del Carso monfalconese, in Comune di Monfalcone).

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto del 23 settembre 2022, n. 0116/Pres. di approvazione della Variante 1 al progetto di Parco comunale del Carso monfalconese, in Comune di Monfalcone, in conformità ai seguenti elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo decreto:
Allegato 1 Elaborato Tavola 0_A - Sovrapposizione perimetri parco. Maggio 2022. Scala 1:10.000
Allegato 2 Elaborato Tavola 0 - Zonizzazione PRGC vigente. Maggio 2022. Scala 1:10000
Allegato 3 Elaborato Tavola 1 - Uso del suolo. Novembre 2020. Scala 1:10000
Allegato 4 Elaborato Tavola 2 - Vincoli. Giugno 2022. Scala 1:10000
Allegato 5 Elaborato Tavola 3- Vincoli ambientali. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 6 Elaborato Tavola 4 - Boschi - prati stabili - incendi e infrastrutture tecnologiche. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 7 Elaborato Tavola 5 - Geomorfologia. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 8 Elaborato Tavola 6 - Habitat. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 9 Elaborato Tavola 7 - Zonizzazione. Giugno 2022. Scala 1:10000
Allegato 10 Elaborato Tavola 8 - Miglioramenti forestali-catasto. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 11 Elaborato Tavola 9 - Parco Grande guerra e trincee. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 12 Elaborato Tavola 10 - Categorie sentieri. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 13 Elaborato Tavola 11 - Nomenclatura sentieri e tipologie. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 14 Elaborato Tavola 12 - Catasto sentieri. Novembre 2020. Scala 1:10.000
Allegato 15 Elaborato 12bis - Lunghezza sentieri e Catasto, Tabella. Novembre 2020.
Allegato 16 Elaborato 13 - Norme tecniche di attuazione. Giugno 2022
Allegato 17 Elaborato 14 - Norme per gli interventi vegetazionali. Settembre 2012. Novembre 2020
Allegato 18 Elaborato 15 - Relazione tecnico illustrativa. Settembre 2012. Novembre 2020, Aprile 2021, Giugno 2022
Allegato 19 Elaborato 16 - Programma di Gestione e programma finanziario. Giugno 2022
Allegato 20 Screening di VAS Variante 1. Novembre 2020
Allegato 21 Asseverazione geologica. Novembre 2020
Allegato 22 Asseverazione di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica. Giugno 2021
Allegato 23 Relazione di coerenza al Piano paesaggistico regionale per la V1 al parco Comunale del Carso monfalconese. Giugno 2022;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, tra gli allegati risulta inserito anche l'Allegato 5 Elaborato Tavola 3 - Vincoli ambientali. Novembre 2020. Scala 1:10.000, ancorché espressamente espunto dalla documentazione finale inoltrata dal Comune di Monfalcone, all'esito dell'attività istruttoria;
RITENUTO, pertanto, di espungere l'Allegato 5 Elaborato Tavola 3 - Vincoli ambientali. Novembre 2020. Scala 1:10.000, dal predetto DPReg. 116/2022;
RITENUTO di far salvo quant'altro disposto con DPReg 116/2022;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., col quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa è disposta l'espunzione dell'Allegato 5 Elaborato Tavola 3 - Vincoli ambientali. Novembre 2020. Scala 1:10.000, dal decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0116/Pres..
2. È fatto salvo quant'altro disposto dal DPReg 116/2022.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

22_SO47_1_DPR_172_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2022, n. 0172/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018 n. 023 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e in particolare l'articolo 10 "Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico" che, al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, autorizza l'Amministrazione regionale, tra l'altro a:
"a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;
b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;
c) omissis;
d) omissis;
e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli";
VISTO l'art 39, comma 1, lettera a) bis della richiamata LR n.6/2008 che dispone che con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente sono disciplinati, tra gli altri, i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;
VISTO l'articolo 3, commi 70 e 71 della legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 2" ai sensi del quale "Al fine di rendere maggiormente tempestivo per i richiedenti l'accertamento e il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica, con procedure alternative a quelle previste per gli indennizzi di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria all'esercizio dell'attività venatoria), la Regione è autorizzata a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico ad esclusione dei danni alle produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura dell'80 per cento del danno accertato, in osservanza delle seguenti disposizioni:
a) la domanda è presentata al Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria ed è corredata della perizia di stima del danno, redatta da un tecnico abilitato alla redazione di perizie per la

stima dei danni in agricoltura operante per conto di un organismo collettivo di difesa di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), ovvero operante come libero professionista;
b) le modalità e i criteri per la concessione e la quantificazione dell'indennizzo, nonché le modalità per il controllo sulla natura e l'entità del danno sono disciplinati nell'ambito del regolamento di cui all' articolo 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008 ;
c) omissis
71. Le disposizioni di cui al comma 70 si applicano con riferimento ai danni verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2023".
CONSIDERATE le leggi di cui sopra e le indicazioni demandate dalle stesse nonché la necessità di adeguare il contenuto del regolamento di attuazione previsto dall'art. 39 della l.r. 6/2008 alle disposizioni dell'art. 3 commi 70 e ss della LR n. 13/2022;
CONSIDERATO inoltre che il vigente regolamento emanato con DPReg. n. 023 del 7 febbraio 2018 "Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008" necessita di manutenzione al fine di adeguarlo alle esigenze riscontrate nel corso delle istruttorie e di superare alcune criticità emerse negli anni della sua applicazione concreta;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008" predisposto dal Servizio Caccia e risorse ittiche a seguito della diramazione di cui sopra;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1834 del 24.11.2022 che ha approvato in via preliminare il predetto testo di Regolamento, al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente ai sensi del richiamato articolo 39, comma 1, lettera a) bis, della LR n. 6/2008;
ATTESO che la II Commissione consiliare competente, nella seduta del 5 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla deliberazione sopra richiamata;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 del 16.12.2022, che ha approvato in via definitiva il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008";
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art 42 dello Statuto regionale;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1964 del 16.12.2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018 n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008)

Articolo 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018 n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2, la parola:<<massima>> è soppressa;
b) alla lettera b) del comma 2 la parola:<<massima>> è soppressa.

Articolo 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 23/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: <<massima>> è soppressa
b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La domanda di indennizzo, redatta utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 30 e sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è presentata al servizio regionale competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre cinque giorni dalla constatazione del danno, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.>>;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Nel caso in cui la domanda sia corredata da perizia di stima del danno secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 70 lettera a) della legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), la domanda è presentata entro e non oltre trenta giorni dalla constatazione del danno.>>;
d) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole:
<< c bis) eventuali fotografie dei resti nel caso di danno da predazione;
c ter) perizia di stima del danno nel caso di cui al comma 4;
c quater) certificato di assicurazione attestante i valori assicurati per la coltura danneggiata.>>.

Articolo 4 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 (Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo)
1. Il servizio regionale competente, o altro soggetto legittimato ai sensi di legge, a seguito di sopralluogo in presenza del proprietario o del conduttore del fondo o di altro soggetto a tal fine espressamente delegato, procede al riconoscimento del danno subito e alla quantificazione dello stesso in termini di perdita o minor prodotto causati dall'evento, di necessità di reimpianto, ripristino o risemina, e di ogni altro elemento utile alla determinazione del danno indennizzabile a seconda della tipologia di coltura, redigendo una perizia di stima secondo il modello approvato ai sensi dell'articolo 30.
2. Il danno economico indennizzabile è determinato prioritariamente in base alle rese e ai prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione per la coltura danneggiata. In mancanza l'indennizzo è quantificato, sulla base della resa certificata nella perizia allegata alla domanda o, in mancanza della resa indicata nel prezziario di cui al comma 4, e dei costi di mercato in caso di perdita del

prodotto danneggiato o di necessità di reimpianto, rispristino e risemina della coltura danneggiata, del valore di mercato del patrimonio zootecnico predato e dei costi di ripristino per le opere danneggiate indicati nel medesimo prezziario.
3. Per le colture non considerate dagli strumenti precedenti si fa riferimento ai valori stabiliti dalle Camere di Commercio.
4. Il Servizio regionale competente adottata annualmente il prezziario delle colture che, sulla base di quanto previsto al comma 2, riporta per ciascun prodotto gli elementi di riferimento per la quantificazione del danno alle colture, per la predazione degli animali di allevamento e alle opere approntate sui terreni.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a euro 5.000,00, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50 per cento dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a € 8.000,00 per ciascun beneficiario.>>.

Articolo 5 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 (Istruttoria)
1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata della perizia di stima del danno, è disposto il sopralluogo per l'accertamento e la quantificazione dello stesso da effettuare entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.
4. Sono inammissibili le domande di indennizzo prive della stima approssimativa del danno o del numero di capi predati nonché le domande presentate oltre i termini previsti o con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 4, comma 1; l'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente. che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.
5. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone il mancato accoglimento della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.>>.

Articolo 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: <<, nonché il suo aggravamento>> sono soppresse;
b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole <<enti pubblici.>> sono aggiunte le seguenti parole:
<< Nel caso si verifichi ugualmente un danno, nonostante la corretta adozione dei suddetti sistemi di prevenzione, verrà riconosciuto un indennizzo nella misura massima del 50 per cento del danno accertato comunque nei limiti di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5.>>;
c) al comma 3, dopo le parole<< quindici giorni>> è inserita la seguente parola <<lavorativi>>;
d) al comma 3, le parole: <<all'articolo 5, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti:<<all'articolo 6, comma 2>>.

Articolo 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente <<(Concessione e liquidazione)>>
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il servizio regionale competente, provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.>>;
c) al comma 2, le parole <<Gli indennizzi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermi restando i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, gli indennizzi >>.;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale previsto per tale regime nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e ai due esercizi finanziari precedenti.>>.

Articolo 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola :<<massima>> è soppressa;
b) il comma 2, è abrogato;

Articolo 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La domanda di indennizzo, redatta utilizzando i modelli approvati ai sensi dell'articolo 30 e sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 è presentata al Servizio regionale competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata:
a) entro due giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante invio del modulo per la segnalazione;
b) entro centocinquanta giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante l'invio del modulo per la domanda di indennizzo.>>;
b) alla lettera d) del comma 2, le parole <<l'impatto>> sono sostituite dalle seguenti: <<il danno>>.

Articolo 10 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11 (Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo)
1. La quantificazione del danno alla produzione ittica deve essere determinata nella relazione tecnico-economica valutando e certificando i seguenti elementi: tipologia e caratteristiche dell'allevamento, periodi di presenza e consistenza delle diverse specie impattanti, caratterizzazione della comunità ittica presente nell'allevamento mediante analisi delle operazioni di semina e raccolta del pesce allevato, stima degli ingressi/uscite naturali e accidentali del pesce dall'allevamento, stima delle perdite fisiologiche o per altre cause naturali o climatiche avverse.
2. Il servizio regionale competente, a seguito di sopralluogo da effettuarsi entro dieci giorni dall'inoltro della segnalazione di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a) alla presenza del proprietario o conduttore dell'allevamento o di persona dallo stesso espressamente delegata, procede al riconoscimento del danno subito redigendo apposito verbale.
3. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare ai fini della quantificazione del danno economico subito, si fa prioritariamente riferimento alle rese e ai prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione per la specie danneggiata. In mancanza l'indennizzo è quantificato sulla base delle rese e dei prezzi medi del prodotto nell'ultimo triennio praticati sul mercato ittico di abituale riferimento certificati nella relazione allegata alla domanda o in mancanza ai valori indicati

nel prezziario di cui all’articolo 5, comma 4.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.
5. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a euro 5.000,00, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un’ulteriore somma pari al 50 per cento dell’indennizzo ulteriore. In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore a euro 8.000,00 per ciascun beneficiario.
6. Qualora il danno sia accertato in allevamenti ittici localizzati all’interno del perimetro di siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) o all’interno di aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato in euro 15.000,00.->>.

Articolo 11 sostituzione dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13 (Istruttoria)
1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso all’indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Nel caso in cui la domanda o la relazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) siano ritenute incomplete, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.
3. Le domande di indennizzo che non consentono la valutazione e la quantificazione del danno e le domande presentate oltre i termini o con modalità diversa da quella prevista dall’articolo 10, comma 1, sono dichiarate inammissibili.
4. L’inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 il termine per lo svolgimento del sopralluogo di cui all’articolo 11, comma 2, decorre dalla presentazione delle integrazioni richieste o delle osservazioni.
6. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l’inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.>>.

Articolo 12 modifica all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. Al comma 3, dell’articolo 14, del decreto del Presidente della Regione 23/2018 le parole: << di cui all’allegato B>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a)>>.

Articolo 13 sostituzione dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art 15 (Concessione e liquidazione)
1. Il servizio regionale competente provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’istruttoria fatte salve, in ogni caso, l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell’esercizio finanziario.
2. Fermi restando i limiti previsti dagli articoli 11 e 12, gli indennizzi di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 190/45 del 28 giugno 2014.
3. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario quale impresa unica

definita ai sensi del Regolamento UE 717/2014, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale previsto per tale regime nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e i due esercizi finanziari precedenti.>>.

Articolo 14 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16 (Oggetto dell'indennizzo)
1. Sono indennizzabili i danni ai veicoli, nella misura dell'80 per cento del danno accertato, qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto in caso di:
a) riparazione del veicolo; sulla base delle spese sostenute per la riparazione o del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nel caso in cui lo stesso sia inferiore al costo sostenuto per le riparazioni;
b) rottamazione del veicolo; sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro o delle spese preventivate per le riparazioni se inferiori;
c) vendita del veicolo incidentato senza rottamazione; sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratta la somma ricavata dalla vendita del rottame.
3. Ai fini del comma 2 il valore commerciale del veicolo è calcolato sulla base del valore medio tratto dai principali siti web specializzati.>>.

Articolo 15 sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 (Modalità e termini di presentazione della domanda)
1. La domanda di indennizzo, sottoscritta dal proprietario del veicolo e redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è presentata al servizio regionale competente utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 30 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata A.R. o mediante consegna a mano presso gli uffici del servizio entro e non oltre venti giorni dal sinistro.
2. La medesima può essere presentata preliminarmente anche da parte del conducente del veicolo, se persona diversa dal proprietario, nei termini e modi indicati al comma 1, purchè successivamente confermata dal proprietario del veicolo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o diverso termine indicato dal Servizio.
3. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, in caso di spedizione a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione della domanda e trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 7/2000.
4. La domanda di indennizzo è corredata da:
a) fotografie dei danni subiti dal veicolo, con ripresa della targa del mezzo;
b) preventivo di riparazione;
c) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle Autorità indicate dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) intervenute sul luogo dell'incidente;
d) fotocopia del libretto di circolazione;
e) in caso di rottamazione del veicolo, certificato di rottamazione;
f) eventuali dichiarazioni dei testimoni presenti sul posto al momento del sinistro;
g) copia del certificato di assicurazione nel caso in cui la vettura sia coperta da polizza Kasko per il danno subito;
h) fotocopia del documento di identità in corso di validità.>>.

Articolo 16 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, il limite massimo di indennizzo per il sinistro occorso è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00 (IVA compresa).>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a 5.000,00 euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un’ulteriore somma pari al 50% dell’indennizzo ulteriore. In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) per sinistro.>>;
c) il comma 4 è abrogato.

Articolo 17 modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le domande di indennizzo presentate oltre il termine previsto o con modalità diversa da quelle previste dall’articolo 17, comma 1 sono dichiarate inammissibili. L’inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.>>
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l’inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.>>.

Articolo 18 modifica all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. Il comma 3, dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<3. L’indennizzo non è corrisposto quando il danno è interamente coperto da assicurazione derivante da polizza in regolare corso di validità. Resta in ogni caso escluso l’indennizzo della franchigia eventualmente applicata nonché dell’eventuale scoperto o degrado d’uso.>>.

Articolo 19 sostituzione dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21 (Concessione e liquidazione)
1. Il servizio regionale competente provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta previa presentazione di:
a) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente corredati da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
b) documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento quali evidenza del bonifico, copia dell’assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato;
c) in caso di rottamazione del veicolo, denuncia di cessazione dalla circolazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
d) in caso di vendita del veicolo: documentazione attestante la vendita e la documentazione bancaria comprovante il pagamento della somma ricevuta per la medesima;
2. L’indennizzo è corrisposto entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’istruttoria fatte salve, in ogni caso,

l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell’esercizio finanziario>>.

Articolo 20 modifica all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All’articolo 23, del decreto del Presidente della Regione 23/2018, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4. bis Entro il 30 ottobre dello stesso anno, il beneficiario presenta al servizio regionale competente una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale dà atto del completamento delle operazioni entro il termine di cui al comma 4.>>.

Articolo 21 sostituzione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25 (Domanda di contributo)
1. La domanda di contributo, redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è sottoscritta e presentata al servizio regionale competente a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano presso gli uffici del servizio dai proprietari o dai conduttori degli impianti dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello approvato ai sensi dell’articolo 30, corredata della documentazione di cui all’articolo 26.
2. Nel caso di spedizione a mezzo posta raccomandata, al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e trova applicazione l’articolo 6 della legge regionale 7/2000.>>.

Articolo 22 modifiche all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le domande di contributo presentate oltre il termine previsto o con modalità diversa da quelle previste dall’articolo 25, comma 1, sono dichiarate inammissibili.>>;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L’inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.>>
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l’inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente>>

Articolo 23 sostituzione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L’articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<<Art. 28 (Concessione e liquidazione)
1. Il contributo è concesso e liquidato entro centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, fatte salve, in ogni caso, l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell’esercizio finanziario.

Articolo 24 sostituzione dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L’articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<< Art. 29 (Cumulo dei benefici)

1. Gli indennizzi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri indennizzi o risarcimenti corrisposti da compagnie assicurative, consorzi di difesa e da fondi mutualistici per la somma eccedente l'indennizzo corrisposto e fino a corrispondenza del totale del danno patito.>>.

Articolo 25 sostituzione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:
<< Art. 30 (Modulistica)
Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono approvati:
a) i modelli di domanda di indennizzo, di segnalazione dei danni da fauna selvatica e di contributo per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli;
b) il prezziario di cui all'articolo 5, comma 4, il modello di perizia di stima e le istruzioni tecniche e operative da osservare nella redazione della medesima.>>.

Articolo 26 modica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 dopo le parole <<legge regionale 7/2000>> sono aggiunte le seguenti: << e alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.>>

Articolo 27 inserimento dell'articolo 31 bis al decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. Dopo l'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 31 bis (Controlli)
1. Il servizio regionale competente può disporre in qualsiasi momento controlli e ispezioni ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi congiunti o successivi a quelli effettuati da soggetti terzi per le finalità previste dal presente regolamento.
2. Il servizio regionale competente procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, al controllo delle dichiarazioni rese con le modalità e i tempi previsti da provvedimento del dirigente del servizio.>>.

Articolo 28 norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Articolo 29 abrogazione degli allegati A, B, C, D, E del decreto del Presidente della Regione 23/2018
1. Gli allegati A, B, C, D, E del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono abrogati.

Articolo 30 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

VISTO: IL PRESIDENTE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA